

Legge regionale 30 novembre 2012, n. 68

Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo.

(Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 07.12.2012)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

CAPO II - Potenziale produttivo viticolo

Art. 3 - Registro informatico pubblico dei diritti di impianto

Art. 4 - Schedario viticolo

Art. 5 - Riserva regionale dei diritti di impianto

CAPO III - Realizzazione di superfici vitate e rivendicazione delle produzioni di vini a DO

Art. 6 - Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto

Art. 7 - Dichiarazione per l'estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto

Art. 8 - Reimpianto da diritto

Art. 9 - Reimpianto anticipato

Art. 10 - Dichiarazione per il sovrainnesto

Art. 11 - Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare

Art. 12 - Trasferimento dei diritti di reimpianto

Art. 13 - Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO

Art. 14 - Rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO

Art. 15 - Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato

CAPO IV - Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione

Art. 16 - Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione

CAPO V - Controllo e sanzioni

Art. 17 - Controllo

Art. 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione

Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

CAPO VI - Commissioni di degustazione ed elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori

Art. 20 - Commissioni di degustazione

Art. 21 - Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori

CAPO VII - Norme finali e transitorie

Art. 22 - Regolamento di attuazione

Art. 23 - Monitoraggio e valutazione

Art. 24 - Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni

Art. 24 bis - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi 4 e 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che è stato inserito, con il regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2012;

Considerato quanto segue:

1. L'attuale disciplina regionale in materia di potenziale vitivinicolo deve essere modificata, sia per adeguarla alle disposizioni del d.lgs. 61/2010 e del d.m. politiche agricole 16 dicembre 2010, con i quali il legislatore statale ha dato attuazione alla normativa europea in materia, sia per tener conto di alcune esigenze di semplificazione manifestatesi nel corso dell'applicazione delle norme;
2. Diverse disposizioni della legge regionale 18 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), in particolare quelle relative alla disciplina del potenziale vitivinicolo, sono state riconfermate. Tuttavia, tenendo conto del numero delle modifiche si è ritenuto opportuno abrogare la citata legge, anche al fine di rivalutare la sistematica dell'intero impianto normativo;
3. Nelle more dell'attuazione della riforma del sistema degli enti locali, alcune funzioni amministrative nella materia disciplinata dalla presente legge continuano ad essere attribuite alle province, in coerenza con i principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione;
4. Lo schedario viticolo, strumento per la gestione e il controllo del potenziale viticolo, che è parte integrante del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), necessita, in attuazione

delle disposizioni europee, di essere integrato con il sistema di identificazione geografica delle particelle agricole, e pertanto le superfici vitate devono essere individuate geograficamente e validate da parte degli enti competenti;

5. Nello schedario viticolo le informazioni inerenti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografia e di tutte le altre informazioni di carattere tecnico e l'indicazione dell'idoneità tecnico-produttiva, sono riferite all'unità tecnico-economica (UTE) in quanto attributi dell'unità vitata, mentre i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto e dei diritti di nuovo impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione di origine (DO), sono riferiti all'azienda in quanto non direttamente legate alle superfici vitate impiantate;

6. Il legislatore nazionale ha recentemente modificato le norme in materia di certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, stabilendo che tale attività è di competenza regionale. E' pertanto necessario prevedere che i diritti di nuovo impianto per le piante madri marze siano concessi dall'amministrazione regionale;

7. Per semplificare ulteriormente le procedure relative al reimpianto da diritto, al sovrainnesto e al reimpianto di un vigneto per consumo familiare, è stato previsto di rendere obbligatoria la sola dichiarazione di avvenuto intervento; la dichiarazione preventiva resta unicamente per il reimpianto anticipato in quanto, in tale caso, si rende necessario prevedere la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all'interno del registro dei diritti, nonché acquisire una cauzione a garanzia della successiva estirpazione dei vigneti;

8. La disciplina per il trasferimento dei diritti di reimpianto è posta per garantire il rispetto della normativa europea e, in particolare, per assicurare che il trasferimento non comporti un aumento del potenziale produttivo, anche con riferimento al passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua;

9. Per adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni statali si eliminano gli albi, si stabiliscono i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO e si attribuisce alle province la competenza a disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità tecnico-produttiva alla rivendicazione delle relative denominazioni (DO) per garantire l'equilibrio di mercato;

10. In ragione del fatto che nel previgente sistema regionale l'iscrizione agli albi poteva essere assoggettata a delle limitazioni per conseguire l'equilibrio di mercato, è necessario prevedere delle norme di adeguamento al nuovo quadro normativo nonché delle disposizioni transitorie;

11. Per applicare le disposizioni europee relative all'obbligo di distillazione dei vini ottenuti da superfici impiantate illegalmente o l'opzione della vendemmia verde di cui il produttore può avvalersi, è necessario confermare le norme procedurali già fissate con la l.r. 9/2009;

12. È necessario adeguare il sistema sanzionatorio regionale alle sopravvenute disposizioni europee e statali nonché alle nuove modalità di gestione del potenziale viticolo introdotte con la presente legge. Al fine di garantire il rispetto delle norme sul potenziale viticolo, occorre introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo sia adeguato alla gravità della violazione e alla superficie vitata oggetto della violazione;

13. Per gli interventi sullo schedario viticolo, nonché per garantire modalità di controllo il più possibile uniformi sul territorio regionale, sono necessarie norme regolamentari di dettaglio e norme tecniche di attuazione e, pertanto, si prevede un regolamento di attuazione della presente legge;

14. Per attuare le disposizioni statali in materia di istituzione delle commissioni di degustazione e di tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori per vini a DO, sono previste norme per l'istituzione delle commissioni di degustazione nonché per la nomina del presidente, del segretario e dei relativi supplenti e viene attribuita alle camere di commercio, industria,

artigianato ed agricoltura (CCIAA) la tenuta dell'elenco dei tecnici degustatori e l'elenco degli esperti degustatori per i vini a DO, in considerazione dell'esperienza maturata dalle stesse nell'ambito dell'attività esercitata ai sensi della precedente normativa e garantendo in tal modo continuità all'attività fin qui svolta dalle CCIAA;

Approva la presente legge

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione (3)

Abrogato.

Art. 2

Definizioni (3)

Abrogato.

CAPO II

Potenziale produttivo viticolo

Art. 3

Registro informatico pubblico dei diritti di impianto (3)

Abrogato.

Art. 4

Schedario viticolo (3)

Abrogato.

Art. 5

Riserva regionale dei diritti di impianto (3)

Abrogato.

CAPO III

Realizzazione di superfici vitate e rivendicazione delle produzioni di vini a DO

Art. 6

Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto (3)

Abrogato.

Art. 7

Dichiarazione per l'estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto (3)

Abrogato.

Art. 8

Reimpianto da diritto (3)

Abrogato.

Art. 9

Reimpianto anticipato (3)

Abrogato.

Art. 10

Dichiarazione per il sovrainnesto (3)

Abrogato.

Art. 11

Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare (3)

Abrogato.

Art. 12

Trasferimento dei diritti di reimpianto (3)

Abrogato.

Art. 13

Idoneità tecnicoproductiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO (3)

Abrogato.

Art. 14

Rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO (3)

Abrogato.

Art. 15

Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato (3)

Abrogato.

CAPO IV

Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione

Art. 16

Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione (3)

Abrogato.

CAPO V

Controllo e sanzioni

Art. 17

Controllo (3)

Abrogato.

Art. 18

Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione (3)

Abrogato.

Art. 19

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo (3)

Abrogato.

CAPO VI

Commissioni di degustazione ed elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori

Art. 20

Commissioni di degustazione

1. Le commissioni di degustazione di cui all'articolo 15, comma 3, del d.lgs 61/2010 e al d.m. politiche agricole 11 novembre 2011, sono istituite con atto della Giunta regionale su indicazione della competente struttura di controllo pubblica designata o dell'organismo privato autorizzato di cui all'articolo 13 del d.lgs 61/2010 competente per le specifiche DO.
2. In attuazione dell'articolo 5, commi 3 e 4, del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011, la commissione di degustazione è costituita dal presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, scelti dagli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori, nonché dal segretario e dal relativo supplente.
3. Con atto del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011 e secondo la disciplina dettata dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per ciascuna commissione di degustazione sono nominati per un triennio il presidente, il segretario ed i relativi supplenti.
4. Eventuali compensi e rimborsi spese ai membri delle commissioni di degustazione sono a totale carico della struttura di controllo.
5. Le strutture di controllo, sessanta giorni prima della scadenza delle nomine di cui al comma 3, o al momento dell'indicazione di nuove commissioni di degustazione, indicano per ciascuna di esse il

segretario e il relativo supplente, nonché una rosa di almeno tre nominativi rispettivamente riferiti al presidente e al relativo supplente, scelti dall'elenco dei tecnici degustatori.

6. E' consentita una diversa indicazione del numero dei nominativi di cui al comma 5, su proposta motivata dalla struttura di controllo.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle commissioni di degustazione si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 21

Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori

1. La competenza della tenuta dell'elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011.

2. Per le iscrizioni e le variazioni agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori sono dovuti alla CCIAA cui è presentata l'istanza di iscrizione o variazione, i diritti di segreteria negli importi previsti con apposito decreto ministeriale.

3. L'elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entro il 31 marzo di ogni anno.

CAPO VII

Norme finali e transitorie

Art. 22

Regolamento di attuazione (1) (3)

Abrogato.

Art. 23

Monitoraggio e valutazione (3)

Abrogato.

Art. 24

Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni (3)

Abrogato.

Art. 24 bis

Norma transitoria (2)

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, le funzioni attribuite alle province sono trasferite alla Regione.

Note

1. Regolamento regionale 13 maggio 2013, n. 24.

2. Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 76.

3. Articolo abrogato con l.r. 13 dicembre 2017, n. 73, art. 13.